

Il giudice,
letti gli atti,
letta la proposta di piano, ed in subordine di accordo con i creditori, come depositata dal professionista;

FISSA

Per la trattazione del procedimento l'udienza del 15.11.17, ore 12.30.

DISPONE che, a cura del professionista, il presente decreto e il piano siano comunicati ai creditori, in una delle forme previste dall'art. 10 comma 1 Legge n. 3/2012, entro i termini di legge;

dispone darsi idonea pubblicità alla proposta ed al decreto, mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Trapani;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitore che hanno presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, rammentando altresì che ai sensi dell'art. 10 citato, la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

rammenta ai creditori il termine di cui all'art. 11 l. 3/12 per il deposito di eventuale dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, anche eventualmente modificata, considerata l'ipotesi subordinatamente indicata dai ricorrenti.

Manda la Cancelleria.

Trapani, 22/09/2017

IL GIUDICE

Arianna Lo Vasco

